



Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi,

11 – tel. 0804621295 Sede DIZONNO

– viale Vanoni – tel. 0804625913

70019 – Triggiano (BA)



**Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura**

**Criteri per lo svolgimento e per la valutazione delle prove degli Esami conclusivi 1°  
Ciclo di Istruzione Anno Scolastico 2020/2021 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.  
62 - C.M. n. 741 del 03.10.2017**

**Ordinanza Ministeriale N. 52 del 03/03/2021**

**(del Collegio dei Docenti 10/05/2021 con delibera n. 39)**

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, si svolge in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale differenti.

L'esame consiste in una sola prova orale a partire da un elaborato (art. 3 OM 52/21) presentato dagli allievi, relativo ad una tematica condivisa tra docenti e alunni e assegnata dal consiglio di classe a ciascuno di essi. Non si svolgeranno pertanto le prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere, mentre le prove Invalsi, si svolgeranno in presenza (epidemia permettendo), ma non costituiranno requisito di accesso all'esame.

L'unica prova d'esame, ossia quella orale, si svolge in presenza, salvo provvedimenti dell'autorità sanitaria ed eccetto alcune casi legati all'emergenza epidemiologica o ad altri motivi, come dispone l'OM 52/2021 articolo 9, si potrebbe svolgere in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza.

L'OM 52/21 è stata emanata sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 504, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sulla base del quale il Ministro dell'Istruzione è stato autorizzato ad emanare, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, una o più ordinanze per garantire per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Le procedure e gli adempimenti legati all'esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni sono i seguenti:

- assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni devono realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
- supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso deve avere;
- trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte degli alunni entro il 7 giugno 2021;
- calendario d'esame predisposto e comunicato al collegio docenti dal dirigente scolastico;
- scrutinio finale per delibera ammissione all'esame, attribuzione del relativo voto in decimi e redazione della certificazione di competenze;
- riunione preliminare della commissione d'esame e relativi adempimenti;

- svolgimento dell'esame (prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato);
- valutazione finale

L'assegnazione della tematica entro il 7 maggio 2021, è preceduta da una fase di condivisione della medesima tra alunni e docenti. La tematica è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, consentendo loro l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e potrà essere realizzato sotto forma di:

- testo scritto
- presentazione
- presentazione multimediale
- mappa o insieme di mappe
- filmato
- produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale (per alunni frequentanti l'indirizzo musicale)
- altro.

Per gli alunni con disabilità e con DSA l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato.

Il consiglio di classe, pertanto, procede all'assegnazione della tematica sulla base di quanto previsto nel PEI (per gli alunni con disabilità) e nel PDP (per gli alunni con DSA).

L'elaborato, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, può coinvolgere una o più discipline del percorso di studi e può essere realizzato sotto forma di:

- testo scritto
- presentazione anche multimediale
- mappa o insieme di mappe
- filmato
- produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale per alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale
- altro.

La consegna dell'elaborato da parte dell'alunno avverrà in modalità telematica sulla piattaforma di Classroom in una classe dedicata, chiamata: **“Esami di Stato 1° Ciclo di Istruzione A.S. 2020/2021”** che il coordinatore della classe III dovrà creare nella piattaforma di Classroom.

Nella suddetta classe il docente coordinatore deve includere il Dirigente Scolastico, oltre all'intero Consiglio di Classe e agli alunni.

In “lavori del corso” si dovrà predisporre un compito, denominato **“Elaborato Esami di Stato”**, dove gli alunni andranno ad inserire il loro prodotto finale che, pertanto, sarà visionabile dal Dirigente e da tutti i docenti del Consiglio di Classe.

Oltre al caricamento su Classroom, gli alunni dovranno inviare l'elaborato finale alla segreteria. È stata creata una casella di posta nel dominio istituzionale della scuola: [esamidistato2021@deamicisdizonno.gov.it](mailto:esamidistato2021@deamicisdizonno.gov.it), dedicata esclusivamente alla ricezione dei materiali d'esame da inoltrare **entro e non oltre il giorno 7/06/2021**.

## Requisiti di ammissione

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza secondo i seguenti criteri:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica (indicate come segue);
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

La Circolare Miur n. 20 del 2011 invita le istituzioni scolastiche a calcolare il monte ore annuale per ogni classe, il limite minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e a comunicare a studenti e famiglie le deroghe a tale limite previste dal collegio docenti.

<b>Tempo Scuola</b>	<b>Monte Annuale Ore</b>	<b>Limite massimo di assenze consentite (1/4)</b>
<b>Tempo normale (30 h settimanali)</b>	<b>990 ore</b>	<b>247,5 ore</b>
<b>Indirizzo musicale (33 ore settimanali)</b>	<b>1089 ore</b>	<b>272, 25 ore</b>

Il Collegio Docenti ha deciso all'unanimità di derogare dal limite sopra citato nei casi di:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati legati anche alla situazione epidemiologica attuale;
- grave svantaggio socio-culturale a rischi dispersione;
- disagio socio-comportamentale.

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

- Le prove nazionali Invalsi, pur svolgendosi (condizioni epidemiologiche permettendo), per il solo a.s. 2020/21, non costituiscono requisito di ammissione all'esame, come leggiamo nell'articolo 6, comma 1, dell'OM 52/2021:
- non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione, abbiano la sufficienza in tutte le discipline (come del resto già disposto dal DM n. 741/2017), ragione per cui i consigli di classe possono procedere all'ammissione di un alunno che presenti un'insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF. Da sottolineare che l'OM, pur non prevedendo la necessità che gli alunni abbiano la sufficienza in tutte le discipline, non prevede nulla al riguardo in relazione all'attribuzione del voto di ammissione, diversamente dal

citato DM 741/2017. Quest'ultimo, infatti, nel caso in questione, ossia di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, dispone che il consiglio può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

### **Voto di ammissione**

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi: considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno; secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Si propone il seguente criterio per la valutazione del percorso scolastico:

- la somma della media finale del primo e del secondo anno (entrambe arrotondate) divisa per due;
- tale risultato, anch'esso arrotondato, deve poi essere sommato alla media finale arrotondata del terzo anno.

In questo modo il primo e il secondo anno hanno un peso minore (25% ciascuno) rispetto al terzo (50%).

Esempio:

$\{[(7+7): 2] + 8\} : 2 = 7.5$  che si arrotonda ad 8 nel voto finale

### **Non ammissione all'esame**

L'ordinanza ministeriale, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di classe deliberi la non ammissione dell'alunno all'esame:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame), dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all'esame di Stato di un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

La non ammissione va adeguatamente motivata.

### **CRITERI DI NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DELIBERATI IN COLLEGIO**

- Mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (Art. 6, comma 2-3 e D.Lgs. n.62).
- Ragionevole consapevolezza che l'alunno possa acquisire adeguati livelli di apprendimento attraverso la ripetizione dell'anno scolastico.
- Negligenza nel corso dell'anno scolastico di un alunno che non si è presentato a lezione o che non ha partecipato attivamente alla didattica a distanza per ragioni proprie e non per cause da ricondurre alla pandemia, alla malattia o alla mancanza di mezzi.

## **RELAZIONE DI NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO**

*(da allegare al verbale di scrutinio finale)*

L'alunno/a \_\_\_\_\_ ha iniziato l'anno scolastico: *(selezionare)*

- con un livello di sviluppo delle competenze generali scarso
- le conoscenze disciplinari erano frammentarie e lacunose

Nel corso dell'anno il livello di sviluppo: *(selezionare)*

- cognitivo
- socio-emotivo
- comunicativo

si è rivelato inadeguato, per cui al termine dell'anno scolastico presenta gravi carenze nella gran parte delle discipline *(che vanno elencate)*.

Fin dai primi mesi sono stati predisposti interventi individualizzati e personalizzati finalizzati al recupero, ma l'alunno/a non è pervenuto/a ad un accettabile livello di maturazione globale: non ha infatti conseguito *(selezionare una o più voci)*

- capacità di autonomia operativa e di organizzazione dei lavori
- non ha mostrato interesse per le attività proposte
- non ha maturato un'adeguata motivazione all'apprendimento,
- non ha acquisito la capacità di concentrarsi nell'esecuzione dei lavori
- non è pervenuto/a ad un giusto controllo degli impulsi emotivi e all'acquisizione di corretti atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica
- non ha conseguito gli obiettivi minimi programmati nelle varie unità d'apprendimento in relazione alle diverse discipline
- non si è mostrato/a adeguatamente partecipe durante le attività di laboratorio previste nelle diverse discipline

La grave compromissione nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari è stata inoltre aggravata *(selezionare una o più voci)*

- dalla mancanza di partecipazione alla didattica a distanza per ragioni proprie e non per cause da ricondurre alla pandemia, alla malattia o alla mancanza di mezzi
- dalle numerose assenze
- dalla mancata collaborazione della famiglia nonostante le ripetute sollecitazioni

La situazione problematica è stata regolarmente segnalata ed illustrata ai genitori dell'alunno nel corso dell'intero anno scolastico oltre che registrata nel contesto del giudizio quadrimestrale nel documento di valutazione e discussa in seno al Consiglio di Classe durante le riunioni periodiche.

In conseguenza di quanto sopra, reputando che l'alunno non possiede i requisiti minimi per l'accesso agli Esami di Stato e considerando invece che la permanenza nella classe attuale potrà offrirgli il tempo necessario a una giusta maturazione e al recupero delle lacune disciplinari fin qui accumulate, si ritiene che ricorrano i motivi di eccezionalità di cui all'art. 6, commi 2-3 D.Lgs. n. 62.

Pertanto si è ritenuta opportuna la non ammissione agli Esami di Stato

### **Certificazione competenze**

Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, deve compilare la certificazione delle competenze, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DM n. 742/2017.

Al fine suddetto, il consiglio di classe utilizza il modello nazionale adottato con il citato DM 742/17

(articolo 4) “**Certificazione al termine del primo ciclo di istruzione**”.

Il modello nazionale, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate (che, per il solo 2020/21, non costituiscono requisito d’esame), è integrato (articolo 4 DM 742/17) da due sezioni predisposte e redatte dall’Invalsi:

- una sezione descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
- un’altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

La certificazione delle competenze va rilasciata ai soli alunni che superano l’esame di Stato; va consegnata alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo; non è prevista per gli alunni privatisti.

### **Certificazione competenze alunni con disabilità**

Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata l’articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, prevede che il modello nazionale possa essere modificato, laddove necessario, in modo da adeguare la stessa certificazione delle competenze al reale profilo dello studente tenendo conto degli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

In particolare verranno personalizzati:

- **i descrittori** previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- **i giudizi** descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi, il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla stessa (prova).

### **Svolgimento esame**

L’unica prova che gli alunni devono sostenere, nell’ambito dell’esame di Stato a.s. 2020/21, è dunque la sola prova orale, partendo dalla presentazione dell’elaborato si valuterà la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, verranno accertati i livelli di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

La valutazione dell’elaborato presentato, che avverrà in decimi secondo i criteri e i descrittori deliberati in Collegio, accerterà:

- originalità dei contenuti
- coerenza con l’argomento assegnato
- chiarezza espositiva
- capacità di operare collegamenti interdisciplinari

La valutazione della presentazione orale dell’elaborato, che avverrà in decimi secondo i criteri di valutazione e i relativi descrittori dei livelli di valutazione approvati in ambito collegiale, accerterà:

- conoscenza dei contenuti
- capacità di argomentazione
- capacità di risolvere problemi
- possesso di pensiero critico e riflessivo
- competenze di educazione civica

**Per gli alunni con BES** la prova orale accerta il conseguimento degli obiettivi prefissati nel PEI e nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nella griglia di valutazione in allegato.

Per gli alunni BES non certificati non è possibile prevedere alcuna misura dispensativa, mentre deve essere garantito l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

I punteggi saranno assegnati sulla base delle griglie di valutazione elaborato (studente interno, privatista e BES)

### **Valutazione finale**

Commissione e sottocommissioni, una volta terminate le prove orali, procedono alla valutazione finale e all'attribuzione del relativo voto, ciascuno secondo le proprie competenze.

In sintesi, le operazioni che conducono all'attribuzione del voto finale sono le seguenti:

- valutazione prova d'esame (sottocommissione);
- proposta voto valutazione finale per ciascun alunno (sottocommissione);
- delibera voto valutazione finale per ciascun alunno (commissione).

L'esame è superato con la votazione di almeno sei decimi (6/10).

La valutazione finale è espressa con votazione in decimi derivante dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni **pari o superiori a 0,5** tra il voto di ammissione e il voto della prova d'esame di cui all'articolo 4, comma 2. O.M.52/2021.

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

### **Attribuzione della lode**

Per l'attribuzione della lode si terrà conto dei seguenti criteri:

- media arrotondata dei voti in decimi del primo anno del triennio;
- media arrotondata dei voti in decimi del secondo anno del triennio;
- media arrotondata dei voti in decimi del terzo anno del triennio;
- voto dell'elaborato espresso in decimi e approssimato all'unità successiva se pari o superiore a 0,5.

Per quanto riguarda l'attribuzione della lode, tenendo conto delle quattro valutazioni sopradette, l'alunno/a deve aver conseguito almeno tre voti 10 e un voto 9 con una media quindi non inferiore a 9.75 e con successiva deliberazione all'unanimità da parte della commissione d'esame.

Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso la scuola sede della sottocommissione e distintamente per classe nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono le famiglie degli alunni della classe di riferimento.

In caso di mancato superamento dell'esame, nel tabellone e nell'area riservata del registro elettronico,

va indicata la sola dicitura “Non diplomato”.

Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nel diploma finale e nelle tabelle pubblicate non viene fatta menzione delle eventuali modalità personalizzate di svolgimento dell’esame.

Sottolineiamo che, per l’a.s. 2020/21, **i candidati privatisti** vanno assegnati al relativo consiglio di classe prima del 7 maggio 2021, in quanto gli stessi devono realizzare l’elaborato summenzionato, la cui tematica va assegnata dal consiglio di classe entro il predetto 7 maggio 2021 e la cui consegna deve avvenire entro il 7 giugno 2021.

La valutazione finale, per i candidati privatisti, coincide con la sola valutazione dell’esame, non avendo gli stessi un voto di ammissione.

La commissione delibera il suddetto voto di valutazione finale su proposta della sottocommissione cui il candidato è assegnato.

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

In allegato al seguente documento:

- tre griglie di valutazione dell’elaborato (candidato interno, candidato privatista e candidato DVA)
- verbale della prova orale

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Giuseppina MORANO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



---

❖ PEO:  
[bamm29200n@istruzione.it](mailto:bamm29200n@istruzione.it) ❖  
Codice Fiscale: 93437780724

❖ PEC:  
[bamm29200n@pec.istruzione.it](mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it) ❖  
Codice Univoco:UF6PRG

❖ Sito web:  
[www.deamicisdizozno.edu.it](http://www.deamicisdizozno.edu.it) ❖  
Codice Ministeriale: BMM29200N